

STATUTO

**"MAISON NOBELA MIRAVEA -
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A R.L."**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ORIOLO ROMANO VT VIA
VITTORIO EMANUELE III 48

Numero REA: VT - 213066

Codice fiscale: 02498060561

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-11-2025 - Statuto completo	2
--	---

	e PACIELLO LUIGI una Società Cooperativa sociale denominata "MAISON NOBE-	
	LA MIRAVEA - Società Cooperativa Sociale A R.L." in breve "MAISON NOBELA	
	MIRAVEA s.c.s.r.l."	
	II	
	I componenti convengono che la Cooperativa venga disciplinata dal seguente Statuto	
	Sociale.	

	"STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	<i>Articolo 1 – denominazione e sede</i>	
	E' costituita con sede nel Comune di Oriolo Romano la società cooperativa a mutua-	
	lità prevalente denominata "MAISON NOBELA MIRAVEA - Società Cooperativa So-	
	ciale A R.L." di tipo "b". La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, a-	
	genzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi rego-	
	lamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi statali o re-	
	gionali sulle cooperative sociali, nonché le disposizioni in materia di società a re-	
	sponsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.	
	<i>Articolo 2 - durata</i>	
	La durata della società cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31	
	(trentuno) dicembre 2099 (duemilanovantanove) e potrà essere prorogata con delibe-	
	razione dell'assemblea straordinaria dei soci.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	

	Articolo 3 – scopo	
	La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla pro-	
	mozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particola-	
	re riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati. Essa si propone lo svolgimento	
	delle attività previste dal successivo articolo 4 finalizzate all'inserimento lavorativo di	
	persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 1 comma 1 punto b) della L. 381/91,	
	nonché dell'articolo 3, secondo comma, lett. b) della Legge regionale 22 ottobre	
	1988, n. 24 e successive modifiche e integrazioni. La Cooperativa che non ha scopo	
	di lucro, si propone di migliorare le condizioni economiche, sociali, formative dei so-	
	ci, procurando loro un'occupazione lavorativa stabile, attraverso la gestione in forma	
	di impresa di servizi.	
	Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di otte-	
	nere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività	
	lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, pro-	
	fessionali. La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. Ai	
	fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla legge	
	del 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano	
	con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma,	
	nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita	
	dalla legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6	
	della legge del 3 aprile 2001, n. 142.	
	Articolo 4 – oggetto sociale	
	Ai fini di cui sopra la cooperativa intende svolgere le seguenti attività così distinte:	
	Ø sartoria per abiti da sposa e da cerimonia dedicato a ragazze e donne anche	

	con disabilità fisiche;	
	Ø sartoria abiti da battesimo, comunione, sera, damigella e da festa di altissima	
	qualità, per bambine da 0 a 10 anni	
	Ø produzione di cuscineria e complementi d'arredo	
	Ø produzione di ornamenti natalizi realizzati a mano	
	Ø restauro e vendita di mobili usati forniti gratuitamente alla cooperativa	
	Ø organizzazione d'eventi (sfilate, esposizioni, convegni, mostre, etc.) relativi alle	
	attività di produzione e vendita proprie	
	Per lo svolgimento della propria attività, la cooperativa può dotarsi di tutte le attrezza-	
	ture, macchine, mobili ed immobili utili e necessari. A tale scopo potrà compiere tutte	
	le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili e necessarie dagli organi	
	sociali per il migliore perseguimento dello scopo sociale. Può anche stipulare accor-	
	di, contratti convenzioni o realizzare altre forme di collegamento con soggetti pubblici	
	e privati che possono facilitare l'esercizio dell'attività sociale. Per lo svolgimento della	
	propria attività la cooperativa può altresì ottenere prestiti da soci, disciplinati da appo-	
	sito regolamento interno e nell'osservanza delle leggi vigenti ed, in particolare, dei li-	
	miti previsti dall'articolo 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modi-	
	ficazioni ed integrazioni. Essi dovranno essere commisurati all'effettivo fabbisogno fi-	
	nanziario. Può altresì accettare proventi derivanti da atti di liberalità, provenienti da	
	soggetti pubblici e privati, soci o non soci, nonché ottenere contributi per l'acquisizio-	
	ne di immobili, attrezzature, apparecchiature e arredamenti. La società potrà compie-	
	re inoltre qualunque altra operazione che risulti utile o necessaria al conseguimento	
	dell'oggetto sociale, il tutto comunque nel rispetto della vigente normativa.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla rea-	
	lizzazione degli scopi sociali. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consor-	

	zi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul merca-	
	to. La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o	
	per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. In particolare, la cooperativa	
	potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi	
	dell'articolo 2545 – septies c.c., con la preventiva autorizzazione da parte dell'as-	
	semblea. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto del-	
	le vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è ri-	
	chiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La cooperativa può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre cooperati-	
	ve, società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso	
	al proprio sia in Italia che all'estero, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere	
	(finanziarie o reali) a terzi.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	<i>Articolo 5 – numero e requisiti dei soci</i>	
	Il numero dei soci è variabile, ma non può essere inferiore né superiore a quello sta-	
	bilito dalla legge. Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche aventi ca-	
	pacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professio-	
	nale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collabo-	
	rare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e	
	all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammis-	
	sione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfa-	
	re gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lun-	
	go periodo. Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese i-	

	dentiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concor-	
	rente o in contrasto con quella della cooperativa stessa, salvo diversa deliberazione	
	dell'organo amministrativo assunta in conformità alle leggi speciali in materia di coo-	
	perazione di lavoro. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i	
	mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.	
	Possono far parte della cooperativa soci lavoratori ordinari, soci sovventori, persone	
	svantaggiate e soci volontari.	
	In particolare:	
	1. sono soci volontari coloro che prestano gratuitamente la propria attività nella coo-	
	perativa per il raggiungimento degli scopi sociali; a questi non si applicano le disposi-	
	zioni delle leggi in materia di lavoro subordinato o autonomo, né di assicurazioni so-	
	ciali, ad eccezione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle ma-	
	lattie professionali. Possono ammettersi soci volontari solo nella misura massima	
	della metà del numero dei soci; ad essi può essere corrisposto solo il rimborso delle	
	spese effettivamente sostenute e documentate;	
	2. sono soci lavoratori coloro che intendono prestare attività di lavoro remunerato. Ai	
	fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla legge	
	del 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci lavoratori	
	instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma	
	consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorati-	
	ve dei soci lavoratori sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sen-	
	si dell'articolo 6 della legge del 3 aprile 2001, n. 142.	
	3. Sono soci sovventori coloro i cui conferimenti sono destinati ad alimentare il fondo	
	per lo sviluppo tecnologico previsto dall'articolo 4 del presente statuto. I voti attribuiti	

	ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti	
	i soci.	
	4. Le persone svantaggiate sono coloro che per cause oggettive o soggettive non so-	
	no in grado, senza adeguato intervento, di integrarsi positivamente nell'ambiente in	
	cui vivono sotto il profilo fisico, psicologico, familiare, culturale, professionale ed eco-	
	nomico (soci di cui all'art. 4 della L. 381/1991 – come integrato dalla L.R. 24/88 e	
	successive modifiche e integrazioni).	
	Le persone giuridiche devono allegare alla domanda:	
	a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;	
	b) estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione.	
	Articolo 6 – procedura di ammissione di nuovi soci.	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo	
	domanda scritta che dovrà contenere:	
	1. l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;	
	2. l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale esperienza maturata nei	
	settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze pos-	
	sedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro conforme all'arti-	
	colo 3 commi 4 e 5 del presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali di-	
	chiara di aver preso visione;	
	3. la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa,	
	dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni e l'i-	
	nesistenza delle cause di incompatibilità indicati dall'articolo 5, delibera entro ses-	
	santa giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del	

	capitale sociale. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Qualora l'accoglimento della	
	domanda di ammissione – anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria	
	speciale di cui al successivo articolo 8 del presente statuto - determini il superamen-	
	to dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemen-	
	te, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per a-	
	zioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello sta-	
	tuto. In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia	
	effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla	
	delibera stessa. In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori	
	devono motivare e comunicare entro sessanta giorni la relativa delibera all'interessa-	
	to. In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione,	
	chiedere che sulla sua domanda si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della	
	sua prima convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo am-	
	ministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deli-	
	berazione da assumersi entro trenta giorni dalla stessa. L'organo amministrativo illu-	
	stra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Articolo 7 – diritti e obblighi dei soci	
	Le quote sottoscritte dovranno essere versate interamente all'atto di ammissione.	
	I soci sono obbligati:	
	1. al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;	
	2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adot-	
	tate dagli organi sociali;	

	3. a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione	
	al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro	
	disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato	
	e ferme restando le esigenze della cooperativa.	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli ammini-	
	stratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite pro-	
	fessionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	Articolo 8 – soci speciali	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di	
	nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	1. alla loro formazione professionale;	
	2. al loro inserimento nell'impresa.	
	L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali, nel caso sub	
	1), coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ra-	
	gione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strate-	
	gie di medio e lungo periodo della cooperativa. L'organo amministrativo può ammette-	
	re alla categoria dei soci speciali, nel caso sub 2) coloro che sono in grado di concor-	
	rere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in	
	coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. La delibera di	
	ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito	
	regolamento, stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professio-	
	nale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in	

	misura comunque non superiore al 50% (cinquanta per cento) di quella prevista per i	
	soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 21, anche in misu-	
	ra inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inse-	
	rimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione	
	dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale. Il socio appartenente alla ca-	
	tegoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto	
	solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio.	
	Non può rappresentare in assemblea altri soci. Il socio appartenente alla categoria	
	speciale non può essere eletto amministratore. I soci speciali possono recedere nei	
	casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 (dieci) del presente statuto. Il recesso ha ef-	
	fetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunica-	
	zione del provvedimento di accoglimento della domanda. I soci speciali possono es-	
	sere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inseri-	
	mento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 (undici) del presente statuto. Alla	
	data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è am-	
	nesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, co-	
	me previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i do-	
	veri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti	
	dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività eco-	
	nomica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione azien-	
	dale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione	
	in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo quanto previsto dall'articolo 6	
	(sei). In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deli-	
	berare l'esclusione del socio speciale nei termini e con le modalità previsti dall'artico-	

	lo 11 (undici).	
	Articolo 9 – perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.	
	Articolo 10 – recesso	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	1. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	2. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	3. il cui rapporto di lavoro, se subordinato, sia stato risolto per giustificato motivo og-	
	gettivo;	
	4. il cui rapporto di lavoro, se diverso da quello subordinato, sia stato risolto con co-	
	municazione da parte della cooperativa;	
	5. in presenza di inadempimento di non scarsa importanza da parte della cooperativa;	
	6. il cui rapporto di lavoro, sia subordinato che di tipo diverso, sia cessato per reces-	
	so del lavoratore.	
	Il recesso non può essere parziale. La domanda di recesso deve essere comunicata	
	con raccomandata/PEC alla cooperativa. Spetta all'organo amministrativo constata-	
	re, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a	
	norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Qualora i presupposti	
	del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazio-	
	ne al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può atti-	
	vare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 34. Il recesso ha effetto per	
	quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accogli-	
	mento della domanda. Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e mo-	
	tivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura	
	dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la	

	chiusura dell'esercizio successivo.	
	Articolo 11 – esclusione	
	L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla	
	legge, nei confronti del socio che:	
	1. non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla so-	
	cietà;	
	2. venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;	
	3. venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5,	
	senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;	
	4. abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro;	
	5. sia in possesso dei requisiti per aver diritto ai trattamenti pensionistici previsti dal-	
	la legge;	
	6. si trovi in condizioni di inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;	
	7. non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con	
	inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rap-	
	porto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto 9;	
	8. che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato abbia subito un provvedi-	
	mento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo	
	soggettivo;	
	9. il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa	
	per inadempimento;	
	10. che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mu-	
	tualistici pendenti; pertanto, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo ai punti 4	

	(quattro), 8 (otto) e 9 (nove), in caso di esclusione l'ulteriore rapporto di lavoro instau-	
	rato con il socio si risolverà di diritto a far data dalla comunicazione del provvedimen-	
	to di esclusione. Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 34 (trenta-	
	quattro).	
	Articolo 12 – provvedimenti in caso di recesso ed esclusione	
	Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di	
	recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore	
	rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente articolo 5 (cinque).	
	Articolo 13 – controversie in materia di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comuni-	
	cate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno/PEC. Le con-	
	troversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a provvedimenti adot-	
	tati dall'organo amministrativo su tali materie saranno demandate alla decisione arbi-	
	trale, di cui all'articolo 34 (trentaquattro). I soci che intendessero reclamare contro i	
	menzionati provvedimenti dell'organo amministrativo dovranno promuovere la proce-	
	dura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata/PEC alla cooperativa, a	
	pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei prov-	
	vedimenti stessi.	
	Articolo 14 – liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi ef-	
	fettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 21	
	(ventuno) e 22 (ventidue) del presente statuto. La liquidazione – eventualmente ridot-	
	ta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. La liquida-	

	zione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista	
	nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del ca-	
	pitale ai sensi dell'articolo 2545 - quinquies del codice civile. Il pagamento deve es-	
	sere fatto entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso. La li-	
	quidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del suc-	
	cessivo articolo 21 (ventuno) del presente statuto, può essere corrisposta in più rate,	
	unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.	
	Articolo 15 – morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella	
	qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione;	
	l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo. Al-	
	ternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed e-	
	ventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.	
	In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettiva-	
	mente versata e rivalutata si matura nella misura e con le modalità previste nel pre-	
	cedente articolo.	
	Articolo 16 – prescrizione dei diritti	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimbor-	
	so delle quote loro spettanti entro cinque anni e sei mesi dalla data di approvazione	
	del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto o-	
	perativo.	
	Articolo 17 – trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito	
	regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordi-	
	nata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.	

	In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regola-	
	mento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della	
	contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del	
	lavoro prestato. Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subor-	
	dinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità	
	del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici,	
	con importi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe. Il regola-	
	mento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in pre-	
	senza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le mi-	
	sure da adottare per farvi fronte. La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del so-	
	cio nell'ambito della struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupa-	
	zione in base alle esigenze produttive. In presenza di ragioni di mercato, produttive	
	ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori,	
	l'organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della presta-	
	zione lavorativa dei soci. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini nor-	
	mativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	<i>Articolo 18 – strumenti finanziari</i>	
	Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito,	
	nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali sogget-	
	ti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'artico-	
	lo 2483 c.c. e dell'articolo 111 - octies delle disposizioni di attuazione. In tal caso,	
	con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:	
	1. l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valo-	

	re nominale unitario;	
	2. le modalità di circolazione;	
	3. i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di pagamento degli interes-	
	si;	
	4. il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti	
	all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli. All'assemblea speciale dei	
	possessori dei titoli di debito di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante	
	comune si applica quanto previsto dagli articoli 2415 e seguenti c.c., in quanto com-	
	patibili con le successive disposizioni del presente statuto.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO	
	<i>Articolo 19 – patrimonio sociale</i>	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito dal capitale sociale dei soci, che è variabi-	
	le ed è formato:	
	1. dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del	
	valore di Euro 25 (venticinque).	
	2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori di cui al precedente articolo 5 (cin-	
	que), rappresentati da quote, ciascuna del valore di Euro 500 (cinquecento), destinati	
	allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui	
	all'articolo 4 (quattro) del presente statuto;	
	3. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 18 del	
	presente statuto;	
	4. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del	
	precedente articolo 7;	

	5. dalla riserva legale;	
	6. dalla riserva straordinaria;	
	7. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e,	
	conseguentemente, i soci rispondono nel limite delle quote sottoscritte. Le riserve	
	non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa,	
	né all'atto del suo scioglimento.	
	Articolo 20 – caratteristiche delle quote	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere ce-	
	dute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. Il socio che intenda trasferire	
	le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera rac-	
	comandata/PEC. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo la cessio-	
	ne può essere effettuata solo per l'intera quota detenuta. Il provvedimento dell'organo	
	amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e	
	la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stes-	
	so abbia i requisiti previsti dall'articolo 5. In caso di diniego dell'autorizzazione, l'or-	
	gano amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta	
	giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunica-	
	zione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 34.	
	Articolo 21 – ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo ammini-	
	strativo, in materia di ritorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condi-	
	zioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal re-	
	lativo apposito regolamento. Il ritorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzional-	

	mente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri	
	stabiliti dall'apposito regolamento. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ri-	
	storni a ciascun socio:	
	1. erogazione diretta;	
	2. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	Articolo 22 – esercizio sociale e bilancio	
	L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il	
	primo esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre 2026 (duemilaventisei).	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del	
	bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge. Il bi-	
	lancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro cento-	
	venti giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, qua-	
	lora ricorrano le condizioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate	
	dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione. L'assemblea che ap-	
	prova il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle mo-	
	dalità previste dal precedente articolo 21 del presente statuto e, successivamente	
	sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	1. a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;	
	2. al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui	
	all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura del 3% (tre per cento);	
	3. a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dal-	
	l'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	4. la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera g) dell'arti-	
	colo 19.	
	E' comunque in ogni caso vietato:	

	1. distribuire i dividendi;	
	2. remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori;	
	3. distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	E' inoltre obbligatorio devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patri-	
	monio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale eventualmente rivalutato, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	TITOLO VI	
	GOVERNO DELLA COOPERATIVA	
	<i>Articolo 23 – Organi sociali</i>	
	Sono organi della società cooperativa:	
	1. l'assemblea dei soci;	
	2. il consiglio di amministrazione;	
	3. il collegio dei sindaci, se previsto per legge;	
	4. il revisore contabile, se nominato.	
	Sezione I – assemblea	
	<i>Articolo 24 – convocazione</i>	
	Il consiglio di amministrazione convoca la assemblea mediante avviso contenente	
	l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione,	
	che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. L'avviso è inviato per lettera	
	raccomandata A.R. o a mano o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garan-	
	tire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rap-	
	presentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di vo-	
	to, almeno 5 giorni prima dell'adunanza. Il consiglio di amministrazione può, a sua	
	discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare	
	qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di	

	convocazione dell'assemblea. L'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni	
	dalla richiesta, se questa è fatta, con l'indicazione delle materie da trattare, da un	
	singolo amministratore, dall'organo di controllo o da tanti soci, che esprimano almeno	
	un decimo dei voti spettanti ai soci lavoratori ed ai soci sovventori; qualora il consi-	
	glio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di	
	controllo, se nominato. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'an-	
	no, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottan-	
	ta) giorni, secondo quanto previsto dall'articolo 22 del presente statuto per l'approva-	
	zione del bilancio.	
	Articolo 25 – Assemblea	
	Spetta all'Assemblea:	
	1. approvare la relazione annuale circa il perseguimento dello scopo sociale e l'atti-	
	vità sociale effettivamente svolta;	
	2. approvare il bilancio annuale e decidere circa la destinazione degli utili o la coper-	
	tura delle perdite;	
	3. fissare la tassa di ammissione per i nuovi soci;	
	4. deliberare sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai	
	sensi dell'articolo 6;	
	5. deliberare sull'esclusione dei soci;	
	6. deliberare sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 21 del pre-	
	sente statuto;	
	7. deliberare sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	8. fissare la retribuzione dei sindaci, se previsti per legge o nominati;	
	9. approvare i regolamenti formulati dal consiglio di amministrazione;	
	10. stabilire il limite massimo degli impegni passivi che il consiglio di amministrazio-	

	ne è autorizzato a contrarre per conto della cooperativa;	
	11. deliberare sulla compravendita di immobili e costituzione e/o trasferimento di di-	
	ritti reali;	
	12. deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, sottoposti a suo	
	esame con regolare ordine del giorno dal consiglio di amministrazione o dal collegio	
	sindacale, se previsto per legge oppure in seguito a richiesta scritta e motivata di al-	
	meno un quinto dei soci.	
	L'assemblea delibera inoltre sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla so-	
	stituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita	
	dalla legge alla sua competenza, ad eccezione della istituzione o della soppressione	
	di unità locali, espressamente riservate dal presente statuto alla competenza dell'or-	
	gano amministrativo.	
	Articolo 26 – quorum costitutivi e deliberativi	
	L'assemblea è validamente costituita:	
	• in prima convocazione, quando intervengono personalmente o per delega almeno la	
	metà dei voti spettanti ai soci;	
	• in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o	
	rappresentati, aventi diritto al voto.	
	È altresì ammesso il voto per corrispondenza. Se sono poste in votazione proposte	
	diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispon-	
	denza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Per la vali-	
	dità delle deliberazioni dell'assemblea sia in prima che in seconda convocazione, è	
	necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. Tutta-	
	via per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea sia in prima sia in	
	seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 (tre	

	quinti) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.	
	Articolo 27 – intervento – voto – rappresentanza	
	Hanno diritto al voto in assemblea i soci iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro dei	
	soci.	
	Per i soci sovventori si applica quanto stabilito all'articolo 5 e per i soci speciali si ap-	
	plica l'articolo 8 del presente statuto.	
	I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, sol-	
	tanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere con-	
	ferite più di due deleghe.	
	Articolo 28 – presidenza dell'assemblea	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, o, in sua	
	assenza, dal vicepresidente, o da persona designata dall'assemblea stessa con il	
	voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea designa altresì il segretario e due	
	scrutatori. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto	
	dal presidente, dal segretario e dai due scrutatori. Nei casi di legge fungerà da segre-	
	tario un notaio. Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto	
	sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.	
	Sezione II - consiglio di amministrazione	
	Articolo 29 – nomina, composizione e durata	
	La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un	
	minimo di tre ad un massimo di nove membri, su decisione dei soci in sede di nomi-	
	na. Gli amministratori devono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie	
	dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale e	
	in conformità dei criteri e dei parametri stabiliti all'uopo da apposito regolamento elet-	

	torale. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi. Salvo quanto previsto	
	dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di	
	amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati	
	da apposito atto deliberativo del Consiglio di amministrazione della cooperativa. La	
	mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministrato-	
	re. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di	
	amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. Le decisioni del consiglio di	
	amministrazione, salvi i casi in cui delibera in forma collegiale, possono essere adot-	
	tate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per i-	
	scritto. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espres-	
	so per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun am-	
	ministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi di-	
	ritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per i-	
	scritto di unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo te-	
	sto di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento de-	
	ve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel	
	testo della decisione. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte sen-	
	za indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. Il consiglio di amministrazione	
	è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori La convocazione, recante	
	l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti	
	gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo ido-	
	neo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'a-	
	dunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Le adunanze del consiglio di	
	amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione for-	

	male, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nomina-	
	ti. Per la validità delle delibere del consiglio di amministrazione è necessaria la pre-	
	senza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese a	
	maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende	
	respinta. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e	
	dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni de-	
	gli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa.	
	In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori	
	o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti,	
	i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri	
	concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in	
	materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministra-	
	zione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione	
	siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la	
	cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di	
	una partecipazione rilevante in altra società.	
	Il consiglio di amministrazione relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio	
	di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalen-	
	za mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisi-	
	to stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545 - octies c.c. Nella	
	medesima relazione il consiglio deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte	
	con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	

	La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di Amministra-	
	zione o i caso di sua assenza o impedimento al vicepresidente ed ai consiglieri dele-	
	gati, se nominati.	
	Sezione III – collegio sindacale	
	Articolo 30 – nomina, composizione e durata	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la	
	cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri ef-	
	fettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. Il collegio sindacale è costituito da reviso-	
	ri contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. L'assemblea	
	nomina il presidente del collegio stesso Non possono essere nominati alla carica di	
	sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni	
	previste dall'articolo 2399 c.c.	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggi-	
	bili. Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo	
	concreto funzionamento. A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procede-	
	re, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà	
	di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate,	
	sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare in-	
	formazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di	
	amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Nell'esple-	
	tamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria	
	responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari,	

	i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e deca-	
	denza previste dall'articolo 2399 c.c. Peraltro, l'organo amministrativo può rifiutare a-	
	gli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.	
	I sindaci relazionano, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, sui	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e	
	alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. Il collegio sindacale eser-	
	cita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409 - bis e seguenti del codice	
	civile.	
	Articolo 31 – revisore contabile	
	Il controllo contabile può essere affidato anche ad un revisore contabile ai sensi degli	
	articoli 2409 - bis e seguenti del cod. civ., ovvero all'Associazione di Rappresentan-	
	za, di cui alla ex Legge Regionale del 09 luglio 2008, n. 5.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI VARIE	
	Articolo 32 – scioglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. Nel caso si verifichi una	
	delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante	
	iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle impre-	
	se. Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato	
	lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste dall'ultimo	
	comma dell'articolo 26 disporrà in merito a:	
	1. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di plura-	
	lità di liquidatori;	
	2. la nomina dei liquidatori, con la indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza	
	della società;	

	3. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.	
	Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquida-	
	zione della società, conforme alle norme di legge. La società potrà, in qualunque mo-	
	mento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa	
	di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste	
	dall'ultimo comma dell'articolo 26. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni	
	riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.	
	Articolo 33 – devoluzione patrimoniale	
	In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patri-	
	monio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, dedotti nell'ordine:	
	1. il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati;	
	2. il rimborso delle quote versate dai soci operatori, eventualmente rivalutate.	
	Articolo 34 – Clausola arbitrale	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa	
	che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di	
	quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero,	
	dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del tribunale del luogo, in	
	cui ha sede la cooperativa. L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla no-	
	mina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. L'arbitrato avrà luogo presso la	
	sede legale della cooperativa. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risolu-	
	zioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. Le spese dell'arbitrato saran-	
	no a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro. Sono sog-	
	gette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori,	
	liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad ogget-	

	to diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché quelle relative alle impugnazioni	
	delle decisioni/delibere dei soci e degli organi sociali.	
	Articolo 35 – Disposizioni finali	
	Le clausole mutualistiche previste dall'articolo 2514 del Codice Civile per la qualifica-	
	zione di cooperativa a mutualità prevalente, e previste nel presente statuto agli arti-	
	coli 19, 22 e 33 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. Per quanto non	
	è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi	
	statali e regionali sulla cooperazione."	

	III	
	Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese i componenti dichiarano che l'indi-	
	rizzo della sede legale della Società è in Oriolo Romano, Via Vittorio Emanuele III n.	
	48,	
	IV	
	Il capitale sociale è di Euro 75 (settantacinque) suddiviso in quote ai sensi di Legge.	
	Esso viene sottoscritto dai soci in contanti nel modo seguente:	
	- la Signora TOPANI FLAVIA una quota di Euro 25 (venticinque);	
	- il Signor PACIELLO LUIGI una quota di Euro 25 (venticinque);	
	- la Signora CARRARA ELISABETTA MARINA CLELIA una quota di Euro 25 (venti-	
	cinque).	
	V	
	La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre	
	membri nelle persone dei Signori TOPANI FLAVIA, CARRARA ELISABETTA MARI-	
	NA CLELIA e PACIELLO LUIGI, i quali dichiarano di accettare l'incarico conferito loro	
	non sussistendo a loro carico alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza, e re-	

	stano investiti dei più ampi poteri derivanti dalla Legge e dallo Statuto e rimarranno in	
	carica per un triennio fino all'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'anno	
	2028 (duemilaventotto).	
	Viene nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione la Dottoressa TOPANI	
	FLAVIA che è anche la rappresentante legale della cooperativa, sostituibile, nel caso	
	di assenza od impedimento, dal vice Presidente Signor PACIELLO LUIGI.	
	La Dottoressa TOPANI FLAVIA viene delegata ad apportare al presente atto tutte	
	quelle modifiche che dovessero essere richieste in sede di iscrizione nel Registro	
	delle Imprese e procederà direttamente a presentare la domanda di iscrizione all'Albo	
	delle Cooperative.	
	VI	
	L'importo delle spese di costituzione posto a carico della cooperativa sociale è di Eu-	
	ro 1.500 (millecinquecento).	
	Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/72 e della Legge	
	8/11/1991 n. 381.	
	Il presente atto scritto a macchina a norma di legge da persona di mia fiducia e per il	
	resto a mano da me Notaio su otto fogli occupati per ventinove facciate sin qui, viene	
	da me letto ai componenti i quali lo dichiarano conforme alla loro volontà e viene sot-	
	toscritto alle ore diciassette e cinquanta minuti.	
	Firmato: Flavia TOPANI, Luigi PACIELLO, Elisabetta Marina Clelia CARRARA, Fede-	
	rico BISSI, Notaio.	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto carta-	
	ceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 D.P.R: 445/2000, che si trasmette ad uso Registro	
	Imprese, in termini utili di registrazione.	